

Visto l'art. 69 della L.R. 30 settembre 1996 n. 42, con il quale sono state disposte norme di salvaguardia transitorie all'interno dei territori compresi nei parchi e nelle riserve naturali;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 69 della legge regionale citata ai sensi del quale nei parchi e nelle riserve il cui territorio ricada all'interno del perimetro definito da un piano di conservazione e sviluppo ovvero da un piano particolareggiato di ambito di tutela ambientale approvati ai sensi della legge regionale 11/1983, vigono quali norme di salvaguardia transitorie quelle stabilite dalle norme di attuazione dei piani suddetti, che possono essere derogate con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il proseguimento di attività produttive in atto;

Vista la richiesta di deroga alle misure di salvaguardia transitorie della riserva naturale regionale "Forra del Cellina", previste dal Piano particolareggiato approvato con D.P.G.Reg. del 6 giugno 1990, n. 271/Pres., presentata dal Comune di Barcis ai sensi dell'art. 69, comma 2, della legge regionale 42/96, accolta al prot. SCPA/8.9/9193 del 09.02.2012, e la documentazione relativa al "Progetto di sistemazione antico sentiero della 'Menada' in comune di Barcis", il quale prevede la realizzazione - in sinistra idrografica del torrente Cellina - di un sentiero (circa 1 km) che ricalcherà vecchi tracciati, salvo alcuni tratti non più rinvenibili, con interventi per il consolidamento dei versanti e per limitare la caduta di massi, staccionate, parapetti nonché un'altana sul belvedere esistente e un nuovo belvedere;

Atteso che l'opera in parola ricade all'interno della riserva naturale regionale "Forra del Cellina", ovvero di un territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera b), della legge regionale 42/1996, in cui gli obiettivi di conservazione di detti contenuti sono prevalenti rispetto alle altre finalità, elencate alla lettera a) del medesimo comma 1, tipiche dei parchi naturali regionali;

Vista la relazione tecnica di data 01 marzo 2012 del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, facente parte integrante della presente deliberazione;

Preso atto che:

- il succitato progetto ricade all'interno di un ambito di tutela disciplinato dal Piano particolareggiato approvato con D.P.G.Reg. del 6 giugno 1990, n. 271/Pres.;
- le "Norme di attuazione" del Piano contengono sia norme di salvaguardia generale, valide su tutto il territorio dell'ambito di tutela (art. 5), sia norme per le singole zone (artt. 6-18);
- nello specifico l'articolo 5 vieta, tra le altre cose, l'alterazione ambientale e la modificazione dell'alveo e delle sponde dei torrenti e dei corsi d'acqua in generale, oltre ai movimenti di terra;
- rispetto alla zonizzazione del Piano, il sentiero della "Menada" ricade quasi interamente nella "Zona RO1 – Aree della forra"; solo la sua parte più occidentale (circa 100 metri), con cui si raccorda alla sentieristica esistente, nella "Zona RG1 – Aree a substrato marnoso arenaceo";
- le norme per la Zona RG1 (art. 13) prevedono gli interventi in oggetto;
- le norme per la Zona RO1 (art. 9), invece, non prevedono gli interventi in oggetto, inoltre vietano i movimenti di terra ed ogni altra opera o manomissione, oltre a specificare che gli interventi devono essere indirizzati alla salvaguardia dell'ambiente, con finalità di ricerca nonché con scopi didattico-escursionistici;
- nel complesso gli interventi non appaiono incidere in modo significativo sulle specie e sugli habitat tutelati dalle Direttive CEE 92/43 e 2009/147/CE;

Ritenuto che la sistemazione dell'antico sentiero della "Menada" in comune di Barcis con le opere connesse (altana e belvedere), assunta un interesse pubblico preminente, in quanto permette una fruizione sostenibile dei contenuti della Riserva naturale, in armonia con le finalità dell'area protetta regionale (art. 2, LR 42/1996) e consente uno

sviluppo sociale, economico e culturale attraverso attività produttive compatibili con le finalità di conservazione e tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse nonché promuove l'incremento della cultura naturalistica, avendo scopi didattico-escursionistici; **Ritenuto**, pertanto, di autorizzare la deroga alle misure di salvaguardia della riserva naturale regionale "Forra del Cellina", previste dagli articoli 5 e 9 del Piano particolareggiato approvato con D.P.G.Reg. del 6 giugno 1990, n. 271/Pres., al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto di sistemazione antico sentiero della "Menada" in comune di Barcis, per le motivazioni sopra indicate;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

Su proposta dell' Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 69, comma 2, della legge regionale 42/1996, è autorizzata la deroga alle misure di salvaguardia della riserva naturale regionale "Forra del Cellina", previste dagli articoli 5 e 9 delle Norme di attuazione del Piano particolareggiato approvato con D.P.G.Reg. del 6 giugno 1990, n. 271/Pres., al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto di sistemazione antico sentiero della "Menada" in comune di Barcis citati in premessa.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE